



# COMUNE DI SACROFANO

PROVINCIA DI ROMA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 9 del 29/04/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2016.**

L'anno **2016**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **10:08** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente (P) Assente (A)</b>
LO TURCO MASSIMO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	P
LUZZI TOMMASO	SINDACO	P
SERATA CONCETTA	CONSIGLIERE	A
NANNI NICOLA	CONSIGLIERE	A
SASSI GIOCONDA	CONSIGLIERE	P
FELICI ISABELLA	CONSIGLIERE	P
SCOLAMACCHIA DAMIANO	VICE PRESIDENTE	P
MENEGON MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
BARONE GIAN LUIGI	CONSIGLIERE	A
FELICI FRANCO	CONSIGLIERE	P
ANTONACCI SEBASTIANO	VICE PRESIDENTE	P

Presenti : 8    Assenti: 3

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Mario Russo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **MASSIMO LOTURCO** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2016.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- dal 2014 ha sostituito il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 723.360,95, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*  
*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - **per l'anno 2016** l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (con categorie catastale A/1, A/8, A/9 ) e altri immobili non può essere superiore all' aliquota massima IMU consentita;
  - per i fabbricati rurali strumentali l' aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09.09.2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la propria deliberazione n. 7 in data 29.4.2016, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2016**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,35%
Terreni, Aree Edificabili ed Altri immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	0,93%
fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado	0,76%
fabbricati rurali ( con esenzione di quelli rientranti nella tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013 )	0,20%
Detrazione per abitazione principale solo categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze	€ 200,00

Preso atto del mancato introito IMU e TASI derivante dal gettito dell'abitazioni principali;

Si ritiene opportuno e necessario, al fine di garantire l'invarianza dei servizi ed attività erogate, procedere quindi ad una variazione delle aliquote TASI in base anche alle possibili modulazioni tenendo conto dei parametri e limiti previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO quindi, al fine del mantenimento degli equilibri di Bilancio 2016, dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni TASI deliberate e vigenti per l'anno 2015, per le fattispecie imponibili non rientranti nella citata esenzione, nello specifico Abitazioni Principali ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, altri fabbricati ed Aree Edificabili, tutto ciò, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n.

147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, prevedendo inoltre detrazioni aggiuntive per particolari casistiche di possesso:

<b>Fattispecie TASI 2016</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

Stimato in € 209.050,50 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra a normativa vigente;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, sono riportati in dettaglio, unitamente ai relativi costi, nell'allegato A alla presente deliberazione, per un totale di € 2.918.487,77 a fronte di un gettito di € 209.050,50 (copertura 7,16%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento vigente per l'applicazione della Tasi, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 09.09.2014;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 23.04.2016, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, per quanto concerne il Piano Finanziario TASI;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Con la seguente votazione : presenti e votanti n. 8 voti favorevoli n.6 voti astenuti n.2 ( Felici F. Antonacci S.)

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI per l'anno 2016:

<b>Fattispecie TASI 2016</b>	<b>Aliquota/Detrazioni</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	0,25%
Altri immobili	0,13%
Fabbricati rurali di tipologia strumentale ex art. 1 comma 708 Legge 147/2013	0,1%
Detrazione per soggetti passivi unici occupanti ultrasettantenni, (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00
Detrazione per abitazione con nucleo familiare con presenza di disabile al 100% come da certificazione rilasciata dall'ASL di competenza (esclusivamente per categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze)	€ 50,00

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014;
- 3) di stimare in € 209.050,50 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra a normativa vigente;

- 4) di approvare e stabilire in € 2.918.487,77 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nell'allegato A, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6 voti astenuti n.2 (Felici F. Antonacci S.)

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MASSIMO LOTURCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario Russo

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 16/05/2016, numero per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016, perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario Russo

---

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

**ATTESTA**

I) Che la presente deliberazione:

II)

° E' stata pubblicata per 15 giorni dal 16/05/2016

° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

°

Sacrofano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Mario Russo

